

STUDIO LEGALE
Avv. Luciano Augello
Via F.lli Bellanca n. 11- telefax 0925.193272
92019-Sciacca

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c con istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la ricorrente **Indelicato Gabriella Maria**, nata a Sciacca il 12.04.1982 ed ivi residente nella Località Sovareto n. 56 (C.F. NDLGLL82D52I533R), rappresentata e difesa dall' Avv. Luciano Augello, del foro di Sciacca, (C.F.: GLLLCN76P13I533U PEC: luciano.augello@avvsciacca.legamail.it – n. fax: 0925193272), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosi Averna del foro di Milano, con studio in Milano nel Corso di Porta Vittoria n. 9.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma 00153 nel Largo Transtevere n. 76/A (C.F. 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via C. Freguglia n. 1, Milano;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del dirigente pro-tempore, con sede in Milano nella Via Pola n. 11 (C.F.:97254200153) e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via C. Freguglia n. 1, Milano.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, - AMBITO TERRITORIALE (ex. U.S.P.) PER LA PROVINCIA DI MILANO – in persona del dirigente pro-tempore, (C.F. 01199250158) con sede in Milano 92100 nella Via Soderini n. 24, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via C. Freguglia n. 1, Milano;

RESISTENTE



E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017 e per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) vigenti negli anni scolastici 2014/2017 **(doc. n 1)**.

CONTROINTERESSATI

PREMESSO CHE

La ricorrente è insegnante abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

La dott.ssa Indelicato Gabriella è in possesso dei seguenti titoli culturali:

- diploma magistrale quinquennale conseguito in data 12.07.2001 presso il Liceo Scientifico sperimentale – indirizzo psicopedagogico “E. Fermi” di Siacca con votazione 90/100 **(doc. n. 2)**;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d'aiuto **(doc. n. 3)**.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano valida per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif. e per questa ragione, in data 15.05.2014 la ricorrente ha presentato domanda cartacea per l'inserimento in GAE **(doc. n. 4)**.

IN FATTO

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013.

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR - in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dalla ricorrente,



concedendo alle stessa la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati.

Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Proprio per questo motivo, dunque, gli uffici non hanno accolto la domanda di inserimento in graduatoria presentata dalla ricorrente in data 15.05.2014 (**doc. n. 4**).

Il suddetto decreto ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “*istanze-online*”. La piattaforma web, infatti, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Successivamente, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che “*[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]*” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle



domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

La suddetta sentenza ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, ha annullato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi diplomati vecchio ordinamento l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.

L'unica ragione per la quale ad oggi la ricorrente non è inclusa nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Sempre a causa del predetto illegittimo comportamento, la ricorrente non ha potuto partecipare al Piano Straordinario di Assunzioni previsto e disciplinato dalla L. 107/2015.

L'esclusione della ricorrente dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti **motivi di**

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Si osserva che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo



della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. 11, comma 6, stabilisce *"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"*.

Nessun dubbio può pertanto sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

In tal senso: **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali* (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414); **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono*



configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)"; **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, 6 delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione"; **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".

**SULLA ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON
CONSENTIVANO ALLE RICORRENTE DI FORMULARE
DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA**



1 Il sistema di reclutamento dei docenti

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - *1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.



In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

2 La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro dell'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

3. Il formale riconoscimento da parte del MIUR del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento

Come detto, il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15.05.2014, sulla base del parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

Il Ministero convenuto, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 325/2014, ha singolarmente



negato alla ricorrente e a tutti coloro i quali fossero in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), cioè in quelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

Riassumendo, quindi:

Il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è, pertanto, titolo abilitante per accedere all'insegnamento: nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha per ultimo ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".* E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però*



singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

4 Sulla efficacia erga omnes della sentenza di annullamento del D.M. 235/2014

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Invero, l'odierna ricorrente era, dunque, in possesso del titolo per l'accesso alle "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di Istruzione (D.lgs. 297/1994) novellato per effetto della legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605 lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento"(GAE), del personale docente ed educativo della provincia di Milano, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione per la Provincia di Milano. L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, in possesso del titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'Istituto, dove possono accedere solo ed esclusivamente i docenti abilitati.

Il Ministero convenuto, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 325/2014, ha singolarmente



negato alla dott.ssa Indelicato e a tutti coloro i quali fossero in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), cioè in quelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Con sentenza n. 01973 del 17 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, sul presupposto che i diplomati magistrali sono in possesso del titolo abilitante, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale sentenza ha efficacia *erga omnes*, in quanto il decreto impugnato ha contenuto generale e inscindibile, l'annullamento ha quindi effetto anche di coloro nei confronti dei quali non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce gli effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Risulta, pertanto, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui l'attuale ricorrente avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante le fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.

Anche la recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata a tale orientamento accogliendo, addirittura il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c.,



di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Pordenone, ordinanze dell'11.06.15 e 14.07.15 Trib. di Cremona del 12.06.2015; Tribunale di l'Aquila del 7.7.2015; Trib. di Avezzano del 14.06.2015; Tribunale di Gorizia del 21.07.15; Trib. di Napoli Nord del 22.07.2015; Trib. di Tivoli 24.07.2015; Trib. di Ravenna del 25.07.2015; Trib. di Como del 29.07.2015; Trib. di Ferrara del 30.07.2015; Trib. di Vicenza del 3.08.2015; Trib. di Enna del 13.08.2015; Trib. di Salerno in composizione collegiale dell'8.09.2015; Trib. di Grosseto in composizione collegiale dell'1.10.2015); in particolare, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* dei ricorrenti, statuendo che: *il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. Accademico 2001/02 l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)*"; in merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, il Tribunale de qua spiega che: *"(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti, pertanto, non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto (...)"*(cfr. Tribunale di Pordenone, sez. lav., ordinanza 11/6/2015); di particolare interesse poi il Tribunale di Como che ha rilevato l'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., affermando comunque che *"... il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto a giudizio. Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriale sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e*



disparità di trattamento di posizioni omogenee ... nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento"; il medesimo Tribunale di Como Sez. Lavoro nell'ordinanza 29 luglio 2015 si è espresso anche in merito alla assenza di novità dell'inserimento dei ricorrenti già in possesso del diploma magistrale nonostante il divieto stabilito dall'art.1 co. 605 L. n. 296/2006, secondo cui *"questo giudice non ignora che una significativa giurisprudenza di merito..è di contrario avviso, argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria (art.1 co. 605 L. n. 296/2006) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna è tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e, quindi, illegittimamente negate al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento"*; di particolare interesse è sia il Tribunale di Tivoli che si è pronunciato sulla portata generale della pronuncia del giudice amministrativo anche a soggetti estranei al giudizio, richiamando un orientamento della Suprema Corte, che l'ordinanza del Tribunale di Ferrara n. 1333/2015 del 30 luglio 2015, in riferimento alla pronuncia n. 1973/2015 della VI° Sez. del Consiglio di Stato affermando, che *"ha valore erga omnes e non esclusivamente inter partes del giudizio"*; il Tribunale di Ravenna – Sez. Lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2015, in merito alla ipotesi di decadenza sostenuta da alcuni Tribunali, ha sostenuto che *"la norma non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere dà un'interpretazione letterale "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007 -2008 per i docenti già' in possesso di abilitazione"*, ed in particolare l'utilizzo della preposizione *"per"* (piuttosto che per esempio, entro il termine *"perentorio"*) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la *ratio* di una eventuale



decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio; *“Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l’inammissibilità della domanda in modalità cartacea”*; Secondo il Giudice del Lavoro, Tribunale di Messina, (ordinanza del 21 settembre 2015) *“per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del D.P.R. n. 25.0.3.2014 in G.U. Del 15.05.2014 [hanno percepito] la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, imitativamente all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Il M.I.U.R., in data 22.05.2014, ha emanato il Decreto Ministeriale n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione”*.

Il Tribunale di Messina ha ribadito che il citato d.p.r. 25/03/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014

– fissato al 10/05/2014

– per la presentazione della domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque, presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R. ”. Infine, si ritiene utile richiamare l’ultimissima ordinanza del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, che in data 6 ottobre 2015 ha riformato un’ordinanza del Giudice Monocratico, su reclamo di alcuni diplomati magistrali; il collegio ha sostenuto l’efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., specificando che la stessa, nella sua formulazione letterale, ha voluto *“... limitare l’efficacia non già ai ricorrenti ma alla sola parte del provvedimento di loro interesse...”*; pertanto, secondo



il Tribunale, i docenti interessati possono esercitare l'azione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento nelle GAE, purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione; anche perché, come già detto, il Ministero in nessun bando ha mai reso possibile la presentazione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali, inducendoli nell'errore di ritenere corretto il suo operato, con l'evidente violazione del principio di diritto del legittimo affidamento; in merito al divieto di nuovi inserimenti, previsto dall'art. 1 comma 605 legge n. 296/2006, Il Tribunale conclude, affermando che essi *"... sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli formati su requisiti preesistenti."*; *"in conclusione è da ritenere che la ratio sottesa alla legge 296/2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai neo abilitati ... non investendo invece coloro i quali...sono già in possesso di valido titolo abilitante, ma che tuttavia, per le susesposte ragioni, non hanno potuto spendere."* Tutto quanto esposto in ordine alla normativa in materia di reclutamento docenti ed in merito al valore abilitante del titolo magistrale, nonché con riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia, corre l'obbligo di considerare, in ultimo, come lo stesso MIUR abbia assunto un atteggiamento contrastante con la posizione assunta nel D.M. n. 235/2014; infatti, da una parte ha limpidamente riconosciuto il valore abilitante dei diplomi in discorso e, con D.M. nn. 308/2015 e 353/2015 ha consentito ai docenti in possesso di siffatto titolo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, dedicata appunto agli abilitati, dall'altra, invece, con D.M. 235/2014 ha negato ai medesimi docenti l'inserimento nella terza fascia delle GAE; ed ancora, lo stesso MIUR, a seguito della sent. n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, dapprima con circolare del 30.06.2015 ha disposto l'inserimento in graduatoria di coloro che avessero azionato un procedimento giudiziario in materia, dopo qualche giorno ha modificato nuovamente la propria posizione, aprendo le porte del riconoscimento dell'abilitazione soltanto in caso di sussistenza di provvedimenti cautelari.

SUI TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO.

Non vi è dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle



graduatorie da permanenti ad esaurimento come previsto dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire l'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrente originari, della lesività dell'atto impugnato (Cfr anche Cons. di Stato sentenza n. 1973 del 16.4.2015) Con riferimento ai termini processuali utili per la presentazione del ricorso non è superfluo richiamare l'ultimissima ordinanza del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, che in data 6 ottobre 2015 ha riformato l'ordinanza del Giudice Monocratico, su reclamo di alcuni diplomati magistrali. Il collegio ha sostenuto l'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., specificando che la stessa, nella sua formulazione letterale, ha voluto “... *limitare l'efficacia dell'annullamento non già ai ricorrente ma alla sola parte del provvedimento di loro interesse...*”; pertanto, secondo il Tribunale, i docenti interessati possono esercitare l'azione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento nelle GAE, purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione; anche perché, come già detto, il Ministero in nessun bando ha mai reso possibile la presentazione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali, inducendoli nell'errore di ritenere corretto il suo operato, con l'evidente violazione del principio di diritto del legittimo affidamento. Allo stesso modo il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* della ricorrente, statuendo che: “*Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001/02 l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrente al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)*”; in merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, il Tribunale de qua spiega che: “(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in



base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La presente controversia attiene, esclusivamente, all'accertamento del conseguimento di un titolo abilitante prima della soppressione delle graduatorie ad esaurimento, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto all'inserimento nelle GAE e condanna della P.A. all'inserimento della ricorrente nelle stesse. Le graduatorie ad esaurimento, costituendo atti di tipo paritetico non richiedono una specifica impugnazione entro termini di decadenza, potendo il diritto all'inserimento nelle GAE essere azionato direttamente, e nel più ampio termine di prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del c.c.. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti *"La mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia negato al proprio dipendente il riconoscimento del beneficio richiesto e del corrispondente trattamento economico non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda in sede giudiziale, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa non ha natura di provvedimento ma di ATTO PARITETICO, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza"* Vedesi, da ultimo, T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 19/03/2015, n. 221. Con riferimento ai diritti, infatti, sono configurabili solo atti paritetici della P.A., meramente ricognitivi del (preesistente) diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE, sottoposto, in quanto tale, al solo termine prescrizionale ordinario, previsto dall'art. 2946 del cc.. Tale termine, secondo gran parte della giurisprudenza di merito, decorre solo dalla fine del 2013. Invero *"Il termine d'impugnazione a pena di decadenza degli atti amministrativi concerne gli atti autoritativi con i quali l'Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall'ordinamento, disciplina unilateralmente le situazioni giuridiche dei consociati; ma quando controversia ha ad oggetto L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI SOGGETTIVI, l'impugnazione di atti della stessa non è necessaria, essendo l'azione intentata all'accertamento di un'obbligazione di carattere civile, ... di conseguenza la mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento ... non pone alcun ostacolo alla proposizione della relativa domanda in sede giudiziale, in*



quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa non ha natura di provvedimento, ma di atto paritetico, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza." Consiglio di Stato sez. V 24/03/2014, n. 1429 La prescrizione, ex art. 2935, infatti, decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In ogni caso si segnala che, anche ove si volesse far decorrere la prescrizione dal 1.1.2007, (data a decorrere della quale la legge finanziaria 2007 aveva aperto la c.d. finestra per gli inserimenti nelle GAE dei docenti 30 già in possesso dei titoli abilitativi), la prescrizione non sarebbe comunque, ad oggi, ancora decorsa.

SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE E SULLA SUBORDINATA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato, e comporta, l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione è nuovamente ripetuta. La legge di stabilità 2015, infatti, aveva previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti. Tale piano di assunzioni straordinario riguardava esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994. La ricorrente, quindi, non essendo presente nelle graduatorie ad esaurimento, è stata nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.



In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sig.ra Indelicato Gabriella chiede che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare il diritto di fare parte del terzo scaglione delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Milano per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato. Conseguentemente, si chiede che il Tribunale adito: - voglia dichiarare l'illegittimità del D.M. 235/14 e delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Milano per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017, nonché di tutti gli altri atti amministrativi conseguenti, collegati o comunque connessi, procedendo alla loro disapplicazione laddove non ammettono l'inserimento di parte ricorrente in tali Graduatorie, nonché condannare le Amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti e le azioni necessarie a consentire tale inserimento, con decorrenza dalla data di approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale.

Accertare il diritto di parte ricorrente di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge Buona Scuola (L. 107/15) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e quindi disapplicare il Decreto MIUR 767/15 nella parte in cui impedisce l'emarginata partecipazione in attuazione della suddetta norma



Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

fissare l'udienza di discussione e previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 235/2014, nonché degli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Milano, scuola primaria (EEEE) e Scuola dell'infanzia (AAAA) valide per gli anni scolastici 2014/2017:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la classi di concorso scuola primaria (EEEE) e Scuola dell'infanzia (AAAA) Ambito Territoriale di Milano valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;
- **disporre** l'inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento per la classi di concorso scuola primaria (EEEE) e Scuola dell'infanzia (AAAA) Ambito Territoriale di Milano valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;
- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 e decreto attuativo MIUR protocollo n. 767 del 16 luglio 2015;
- **accertare e dichiarare** l'eventuale diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato dall'a.s. 2015/2016 con l'attribuzione della sede spettante alla ricorrente al momento dell'avvio del piano straordinario delle assunzioni di cui alla legge 107/2015;
- **Le sopra formulate domande sono proposte a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica, con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni;**



– con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora si dichiara antistatario.

In via istruttoria

Si ritiene la causa matura per la decisione

Si producono mediante deposito telematico:

- graduatorie definitive ad esaurimento (III fascia) valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia (**doc. n. 1**);
- Copia diploma magistrale quinquennale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (**doc. n. 2**) ;
- certificato di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni d'aiuto conseguita in data 23.02.2009 (**doc. n. 3**) ;
- copia domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 presentata a mezzo raccomandata A/R inviata in data 15.05.2014 (**doc. n. 4**);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica ex art. 46 lett. o) D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (**doc. n. 5**).

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA ed EEEE valide per il triennio 2014-2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti – che in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali



AAAA ed EEEE – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalle ricorrenti;

- I contro interessati non sono solo i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni scolastici 2014-2017 nell'ambito provinciale di Milano, relativamente alle classi concorsuali AAAA ed EEEE, nelle quali le ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;

- I controinteressati sono anche tutti i docenti (di cui si ignorano le generalità e la provenienza), delle province d'Italia che hanno inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale provinciale di Milano;

- stante la necessità di chiamare in giudizio gli altri iscritti nella graduatoria nella quale la ricorrente chiede di essere inserita, con attribuzione di punteggio e posizione spettante ora per allora;

RILEVATO CHE

La notifica del presente ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza inaudita altera parte) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un semplice sunto del ricorso;

- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale appare inoltre molto onerosa per i ricorrenti;

- Il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello per via telematica;

- Il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito



internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (tra le tante Tar Lazio 176/09);

- Anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa (tra le tante Trib. Di Genova del 01.09.2011 e Trib. Di Genova 15.04.2014; Trib. Di Siena 23.05.2015)

RILEVATO INOLTRE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali contro interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet de MIUR nell'area tematica a ciò demandata e mediante affissione negli spazi dell'Ufficio regionale destinati alla comunicazione del personale docente o secondo le altre modalità ritenute opportune.

La ricorrente dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile. Dichiara altresì di essere esentata dal versamento del contributo unificato essendo il suo reddito inferiore ad euro 34.107,72 (come da dichiarazione che si allega).

Sciacca lì, 11.07.2016

Avv. Luciano Augello



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. LUCIANO AUGELLO cod. fiscale GLLLCN76P13I533U

procuratore domiciliatario di GABRIELLA MARIA INDELICATO

cod. fiscale NDLGRL82D52I533R

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c. è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Milano al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00008241/2016.

Sciacca, li 04/08/2016

Firmato digitalmente da LUCIANO AUGELLO

